

STATUTO della Camera di Commercio di Brindisi

Ultima modifica effettuata con delibera di Consiglio n. 7 del 31/07/2013

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I° - PRINCIPI

ARTICOLO 1

NATURA

1. La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi, nel seguito denominata semplicemente "Camera di Commercio" ai sensi dell'articolo 1 primo comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

2. La circoscrizione territoriale di competenza coincide con quella della provincia di Brindisi composta da venti Amministrazioni Comunali: Brindisi (capoluogo), Carovigno, Ceglie Messapico, Cellino S.Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, Sandonaci, S.Michele Salentino, S.Pancrazio Salentino, S.Pietro Vernotico, S.Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre S.Susanna, Villa Castelli.

ARTICOLO 2

AUTONOMIA E POTESTA' STATUTARIA E REGOLAMENTARE

1. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria, che esplica nell'ambito delle leggi vigenti.

2. In conformità ai principi della legge 580/93 ad essa è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. I regolamenti costituiscono atti fondamentali e contengono disposizioni analitiche riguardanti aspetti delle attività camerali sia di carattere interno che di relazione con l'esterno.

3. La Camera di Commercio assicura, altresì, la raccolta e la pubblicazione degli usi e consuetudini provinciali.

ARTICOLO 3

SEDE

1. La sede della Camera di Commercio è posta in Brindisi, via Bastioni Carlo V n.4.

2. Ai fini dell'attuazione del decentramento dei servizi sul territorio, la Camera di Commercio si avvale di sportelli automatizzati. Ha facoltà di aprire sedi o uffici distaccati.

ARTICOLO 4

PUBBLICITA'

1. La Camera di Commercio dispone la pubblicazione sull'albo camerale on line dello Statuto, dei Regolamenti, delle Deliberazioni, delle Determinazioni, degli atti, degli avvisi, dei documenti e delle comunicazioni. Il Segretario Generale o un suo delegato sono responsabili della pubblicazione.

2. Per i provvedimenti camerali di maggiore rilevanza la Camera di Commercio può istituire un bollettino periodico.

ARTICOLO 5

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. La Camera di Commercio garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7.8.1990 n.241 e successive modificazioni e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

ARTICOLO 6

LOGO E SIGILLO

1. Il logo della Camera di Commercio riproduce un quadrato, dove all'interno campeggia in forma stilizzata il timone del Monumento al Marinaio d'Italia di Brindisi. I colori prescelti sono ROSSO – pantone: 1807C – scomposizione in CMYK: 0,91, 94, 30 – scomposizione in RGB: 174, 63, 39GRIGIO – pantone: Warm Gray 9C – scomposizione in CMYK: 0,15, 18,47 – scomposizione in RGB: 158, 152, 135. Tale simbolo originario della Camera è “integrato dal segno identificativo del Sistema camerale, composto da una C di “Camera di Commercio” ed una I di Italia” che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale viene inserita la denominazione Camera di Commercio di Brindisi.

2. Il sigillo riproduce la medesima immagine.

CAPO II
FUNZIONI

ARTICOLO 7

FUNZIONI E COMPETENZE

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Puglia.

3. Per l'espletamento dei compiti istituzionali la Camera di Commercio ha competenza nei seguenti settori:

a) pubblicità, certificazione e funzioni giuridico - amministrative.

La Camera di Commercio provvede alla raccolta ed alla divulgazione di dati; all'accertamento di requisiti richiesti da norme giuridiche; alla tenuta del Registro delle Imprese; del Repertorio Economico Amministrativo ai sensi dell'art. 8 della legge 580/93 e degli altri registri ed Albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge, al rilascio di certificati, autorizzazioni e licenze; al deposito di marchi. Espleta le funzioni di polizia, di controllo e sanzionatorie, previste dalle leggi vigenti. Promuove la semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche .

b) Regolazione e tutela del mercato.

Presso la Camera di Commercio opera l'Organismo di mediazione che ha lo scopo di risolvere, tramite la mediazione, le controversie tra imprese e tra imprese e consumatori anche a norma della legge 580/93 (art.2 comma 2 punto g), del D. Lgs 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

La Camera di Commercio, inoltre, è impegnata ad istituire la Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale con l'obiettivo di:

- diffondere l'idea e l'uso dell'arbitrato, studiare i problemi pratici, tecnici e teorici dell'arbitrato, della conciliazione e della perizia contrattuale;
- organizzare un servizio di arbitrato rituale e irrituale, di conciliazione e di perizia contrattuale nelle controversie di natura nazionale ed internazionale tra soggetti privati e tra privati e pubblici.

- predisporre clausole compromissorie-tipo per arbitrati nazionali ed internazionali; contribuire, altresì, a predisporre e promuovere i contratti-tipo di cui all'art.2 comma 2 lett.h) della legge 580/93 contenenti clausole compromissorie.

La Camera di Commercio individua altresì le forme strutturali ed organizzative finalizzate alla tutela dei consumatori e degli utenti.

La Camera di Commercio svolge inoltre compiti relativi a :

- a) predisposizione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- b) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, al fine di garantire la trasparenza delle transazioni e la tutela dei contraenti deboli;
- c) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;
- d) raccolta degli usi e delle consuetudini;
- e) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

Qualora nel registro delle imprese dell'Ente camerale siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, le funzioni in materia di costituzione di commissioni arbitrali e conciliative e quelle di cui ai precedenti punti a,b e c sono esercitate obbligatoriamente in forma associata.

La Camera di Commercio può inoltre organizzare ogni altro servizio utile al raggiungimento degli scopi istituzionali. In particolare può:

- costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio;
- promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art.2601 del C.C.

c) Promozione economica, supporto e servizi al sistema delle imprese.

Per l'espletamento delle funzioni in materia, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi a società, in conformità a quanto previsto dall'art.2 della legge 580/93.

La Camera di Commercio nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario può costituire in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, Aziende Speciali operanti secondo le norme di diritto privato.

Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La

programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c) della legge 580/93, è formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

Può anche promuovere e concorrere all'istituzione di diplomi e corsi di laurea universitari, allo scopo di contribuire alla crescita del sistema produttivo.

d) Sussidiarietà.

La Camera di Commercio svolge le funzioni ad essa delegate dallo Stato, dalle Regioni o da altre Pubbliche Amministrazioni e quelle derivanti da convenzioni internazionali. Quale Ente dotato di autonomia funzionale, essa svolge anche funzioni ad essa decentrate dallo Stato o dalle Regioni.

e) Funzione consultiva e propositiva.

Le Camere di Commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

ARTICOLO 8

ATTIVITA'

1. La Camera di Commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria, impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e pubblicità.

2. Per le modalità di funzionamento degli organismi previsti dalla legge operanti presso la Camera di Commercio, si fa rinvio al dettato delle specifiche norme giuridiche vigenti in materia. In mancanza, si rinvia alla disciplina determinata con i regolamenti camerale adottati allo scopo.

CAPO III - RELAZIONI - COOPERAZIONE - PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 9

RELAZIONE CON IL SISTEMA CAMERALE

1. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: «Unioncamere», nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio

italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano. La Camera di Commercio in qualità di componente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, ne sostiene l'attività tramite una quota di finanziamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge n.580/93 e dello statuto della predetta Unione.

2. Partecipa alle risorse del Fondo di Perequazione di cui all'art.18 comma 9 della legge 580/93, costituito presso la predetta Unione.

3. La Camera di Commercio, come parte del sistema camerale, riconosce:

- il valore ed il rapporto di associazione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia. Ai sensi dell'art.6 della legge n.580/93, la Camera di commercio è associata con le altre Camere di commercio della Regione all'Unione regionale di cui può avvalersi per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'art. 2 della legge 580/93;
- la necessità di integrazione tra le Camere di Commercio circa le modalità organizzative ed operative connesse alla tenuta del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.8 della legge n.580/93, attraverso la partecipazione alla rete informatica nazionale ed europea.

4. La Camera di Commercio può definire intese, accordi, convenzioni con altre Camere di Commercio per il perseguimento di fini istituzionali o per l'esercizio in comune di attività a carattere tecnico operativo, fermo restando il disposto dell'art. 2 comma 3 della legge 580/93.

ARTICOLO 10

COOPERAZIONE

1. Nel perseguimento degli scopi istituzionali, la Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di collaborazione e di cooperazione con l'Unione Europea, con lo Stato, con la Regione, con la Provincia, con i Comuni, con gli altri Enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, pubblici o privati, che hanno poteri di intervento nell'economia locale nonché con le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali.

2. La cooperazione si avrà nelle forme di legge e con i limiti posti dallo statuto.

ARTICOLO 11

PROGRAMMAZIONE

1. La Camera di Commercio opera sulla base del principio della programmazione applicato attraverso forme di consultazione esterna e con l'apporto tecnico del personale.

2. La Camera di Commercio persegue il raggiungimento prioritario di obiettivi che abbiano effettiva e duratura incidenza sullo sviluppo dell'economia locale. Pertanto nel programmare l'uso delle proprie risorse saranno prioritari i progetti per la realizzazione di infrastrutture, di servizi permanenti alle imprese finalizzati all'autosviluppo delle stesse ed alla valorizzazione dei prodotti tipici locali anche attraverso la certificazione di qualità e la creazione di un apposito marchio di qualità, di interventi pluriennali sensibili per impegno economico ed operativo e significativi per la crescita dell'imprenditoria locale.

TITOLO II

ORGANI STATUTARI

CAPO I - ORGANI

ARTICOLO 12

ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO

1. Sono organi della Camera di Commercio:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. La Regione Puglia esercita il controllo sugli organi camerali nei limiti e secondo le modalità di cui all'art.37 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112.

CAPO II - IL CONSIGLIO

ARTICOLO 13

NATURA E FUNZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo primario di governo della Camera di Commercio. Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.
2. Quale sintesi istituzionale dei vari interessi in esso rappresentati, è l'organo politico che esprime la volontà della Camera di Commercio tramite le deliberazioni.
3. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

In particolare il Consiglio espleta le seguenti funzioni:

- a) predisporre e delibera lo statuto e le relative modifiche;
- b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta;
- c) nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art.17 della legge n.580/93 e dell'art.37 comma 3 del D.Lgs. n.112/98;
- d) determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio;
- e) programma l'attività della Camera di Commercio attraverso la predisposizione e approvazione di programmi pluriennali e di loro modificazioni o integrazioni;
- f) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio, nei termini di legge;
- g) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività della Giunta agli indirizzi generali impartiti;
- h) formula pareri e proposte allo Stato e agli Enti locali su questioni di particolare rilievo per l'economia provinciale;
- i) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio in base ai criteri determinati in attuazione dell'art.11, lettera e) della legge n.580/93 e dell'art.38, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.112/98;
- j) adotta i regolamenti per la disciplina delle attività della Camera di Commercio ai sensi dell'art. 2 bis della legge 59/1997 introdotto dall'art. 1 comma 6 della legge n.191/98,
- k) adempie ad ogni altra funzione prevista dalla legge e dallo Statuto.

ARTICOLO 14

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il numero dei componenti del Consiglio e la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale sono determinati ai sensi dell'art.10 della legge n.580/93.

2. Ai fini della procedura per la costituzione del Consiglio, del calcolo per la determinazione del numero dei suoi componenti e per la ripartizione degli stessi in ragione di ciascun settore economico, si fa rinvio alle norme di attuazione dell'art.12 della legge n.580/93, all'art.38, comma 2, lettera c) e comma 3 lettere b) e c) del D.Lgs. n.112/98.

ARTICOLO 15

NOMINA DEL CONSIGLIO

1. I componenti del Consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art.10 comma 2 della legge n.580/93 nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'art.10 comma 6 della legge n. 580/93.

2. Il Presidente della Giunta Regionale nomina con proprio decreto i componenti e stabilisce la data dell'insediamento del Consiglio, ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuare ai sensi dell'art.16 della legge n.580/93.

3. La seduta di insediamento e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano d'età.

ARTICOLO 16

REQUISITI PER LA NOMINA, CAUSE OSTATIVE, DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI, RESPONSABILITA'

1. I requisiti e le cause ostative alla nomina a consigliere camerale sono stabiliti dall'art.13 della legge n.580/93 e successive modificazioni.

2. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica di consigliere. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, la Camera di Commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale che provvede con decreto, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla nomina del successore sulla base delle indicazioni fornite, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, dall'organizzazione imprenditoriale, sindacale e dall'associazione dei consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto ovvero direttamente se il componente deceduto, dimissionario o decaduto era stato designato ai sensi del comma 6, secondo periodo dell'articolo 12 della legge 580/93. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del rappresentante designato dalla consulta di cui all'articolo 10 comma 6 della legge 580/93, si applica l'art. 11 del D.M. 4/8/2011 n. 156.

3. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purchè siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

4. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono alla scadenza del quinquennio di validità del Consiglio.

5. Per gli amministratori delle Camere di Commercio si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato a norma dell'art.21 della legge 580/93. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori è personale e non si estende agli eredi.

ARTICOLO 17

AUTONOMIA DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri non possono essere in nessun caso revocati dalle associazioni che li hanno designati.

2. Essi esercitano le loro funzioni con piena libertà d'espressione e di voto, nell'interesse generale del sistema delle imprese, del mercato e dell'economia provinciale, senza alcun vincolo con l'associazione che li ha designati.

ARTICOLO 18

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.

2. Si riunisce in via straordinaria quando lo richiedono il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

3. La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata a firma del Presidente, da inviare almeno quindici giorni prima della riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, oltre al luogo al giorno ed all'ora della riunione.

4. In caso di motivata urgenza il Presidente può convocare il Consiglio a mezzo telex, telefax o telegramma o PEC, da inviare almeno cinque giorni prima della data della riunione.

5. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti ad eccezione dei casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, quali ad esempio:

- a) delle deliberazioni di approvazione o modifica dello statuto, che sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio;
- b) delle deliberazioni di approvazione o modifica dei regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza, quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 della

legge 580/93 e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto, che sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti l'organo medesimo.

7. Nelle votazioni a scrutinio palese a parità di voti prevale il voto del presidente; in quelli a scrutinio segreto a parità di voti la proposta si intende respinta. La votazione avviene a scrutinio segreto quando riguarda persone. In questi casi si può procedere alla votazione a scrutinio palese qualora la decisione sia adottata all'unanimità dei componenti del consiglio presenti alla seduta per la votazione.

8. I componenti degli organi camerali hanno l'obbligo di astenersi dal voto in caso di conflitto di interessi.

9. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche salvo diversa disposizione del Presidente per gravi motivi.

10. Sono nulle le deliberazioni assunte in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze dell'organo deliberante.

11. Il voto contrario della maggioranza dei componenti del consiglio su proposte di deliberazione presentate dalla Giunta o dal Presidente, non comporta l'obbligo di dimissione degli organi proponenti.

12. Il funzionamento del Consiglio, per ogni aspetto non regolamentato dalla legge e dal presente statuto, sarà disciplinato da apposito regolamento. In particolare saranno disciplinate le modalità di verbalizzazione, di intervento del Segretario Generale nonché la possibilità di ammissione di soggetti esterni al Consiglio.

ARTICOLO 19

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Il Consiglio può istituire commissioni consiliari permanenti composte da componenti il Consiglio, eventualmente coordinate dal Presidente o da un membro della Giunta camerale, alle quali vengono affidati:

- a) compiti di esame e approfondimento degli argomenti oggetto di deliberazioni consiliari;
- b) formulazione di proposte di esame di argomenti che verranno inclusi nell'ordine del giorno;
- c) audizioni e consultazioni con gli uffici camerali con esponenti di altre amministrazioni pubbliche, con organismi associati e con persone.

Le Commissioni consiliari non hanno poteri deliberativi. Esse sono formate da consiglieri sulla base di criteri di professionalità e di attinenza con la materia attribuita, nonché da esperti del settore nominati dalla Giunta Camerale.

La Commissione pari opportunità è una Commissione consiliare permanente.

ART.20

COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

Il Consiglio può istituire commissioni consiliari speciali a carattere referente, incaricate di esperire indagini su argomenti ritenuti di particolare interesse. Tali commissioni possono essere integrate con membri esterni al Consiglio, scelti sulla base di requisiti professionali.

Le Commissioni consiliari speciali sono istituite tenendo conto dei requisiti di professionalità posseduti dai membri del Consiglio, chiamati a farne parte. Per ogni Commissione viene designato anche un coordinatore. Al termine del mandato, che coincide con la rimessa del risultato di indagine, la Commissione si scioglie.

ARTICOLO 21

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio, ha diritto di:

- a) esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
- d) ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti della Camera di Commercio, nonché dalle aziende e dalle società dipendenti o collegate, copie di atti, documenti e informazioni qualora siano utili e pertinenti rispetto all'espletamento del proprio mandato.

2. A ciascun consigliere è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alla riunione del Consiglio, nella misura fissata dal Consiglio medesimo in base ai criteri determinati in attuazione dell'art.11 lettera e) della legge n.580/93 e dell'art.38 comma 2 lettera b) del D.Lgs. N.112/98 e successive modificazioni.

ARTICOLO 22

DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri sono tenuti al segreto su dati e notizie nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri esplicano le loro funzioni secondo criteri di eticità ed imparzialità. Ciascun consigliere deve astenersi dal voto nei casi di incompatibilità e deve allontanarsi dalla seduta nei casi in cui ricorra un interesse personale.
3. La carica di Consigliere camerale è incompatibile con l'assunzione di cariche, incarichi gestionali, contratti di consulenza presso organismi Enti Aziende e società controllate dalla Camera di Commercio. Detta incompatibilità non sopravviene qualora il membro di Giunta o di Consiglio agisce su mandato ed in rappresentanza della Camera di Commercio.

ARTICOLO 23

DURATA

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data di insediamento , e deve essere rinnovato nel termine di decadenza di cui all'art. 38 della legge 12/12/2002 n. 273.

ARTICOLO 24

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale nei casi e secondo le procedure previste dall'art.5 della legge n.580/93.
2. Il Ministero dello Sviluppo Economico procede con proprio decreto allo scioglimento del Consiglio nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto di ritardi o inadempimenti dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 5 della legge 580/93 e dell'art. 38 comma 1 lettera e) del D. Lgs 112/98.

CAPO III - LA GIUNTA

ARTICOLO 25

NATURA E RUOLO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è l'organo esecutivo collegiale della Camera di Commercio.

ARTICOLO 26

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta camerale è composta dal Presidente e da 8 consiglieri eletti dal Consiglio camerale, secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente. Dei componenti di Giunta almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

ARTICOLO 27

ELEZIONE DELLA GIUNTA

1. L'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto secondo le modalità determinate ai sensi dell'art.14 della legge n.580/93, dell'art.12 del D.M. 4/8/2011 n. 156 e dell'articolo 38 comma 2 lettera c) del D.Lgs.n.112/98.

ARTICOLO 28

FUNZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta nomina tra i suoi membri il vice presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

2. La Giunta svolge, inoltre, le seguenti funzioni:

- a) predisporre per l'approvazione del Consiglio il programma pluriennale di attività e la relazione previsionale e programmatica; adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse in base a quanto previsto dalla legge 580/93 dalle relative norme di attuazione dallo statuto e dai regolamenti .
- b) predisporre per l'approvazione del Consiglio il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio , nonchè apposita relazione al preventivo e apposita relazione allegata al bilancio di esercizio;

- c) elabora piani e progetti in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Consiglio. Stabilisce le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- d) propone al Consiglio la dotazione organica del personale della Camera di Commercio determinata con cadenza triennale, sulla base dei criteri di cui all'art.57.
- e) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- f) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestione di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie;
- g) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
- h) nomina o designa i rappresentanti nei vari organismi esterni.

3. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività della Camera di Commercio previste dalla legge n.580/93 e dal presente statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge e dallo statuto al Consiglio o al Presidente.

4. Nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali, per il conseguimento degli scopi, degli obiettivi e dei programmi e progetti di attività, la Giunta può avvalersi di consulenti ed esperti mediante conferimenti di singoli incarichi a persone fisiche, giuridiche, organismi ed enti pubblici e privati. Tale facoltà può essere esercitata per esigenze cui non sia possibile far fronte con personale della Camera di Commercio e, tra l'altro, per la trattazione di specifici problemi in ordine ai quali siano necessarie particolari competenze, esperienze e qualificazione. I criteri per il conferimento di incarichi professionali e di consulenza sono disciplinati da apposito regolamento.

5. La Giunta ratifica, nella prima seduta successiva, gli atti di propria competenza adottati in via straordinaria e per motivi di urgenza dal Presidente.

6. La Giunta delibera, infine, in casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio nella prima riunione successiva per la ratifica.

7. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato esclusivamente all'interno dell'organo collegiale e con l'autonomia di cui all'art.17 dello statuto. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni della Giunta o del Presidente.

ARTICOLO 29

COMMISSIONI

1. In relazione all'esercizio delle proprie competenze la Giunta può istituire commissioni secondo le modalità previste dal regolamento per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.

2. Le commissioni sono prive di poteri deliberativi ed hanno carattere consultivo non vincolante.

3. Cessano alla conclusione del mandato loro affidato.

ARTICOLO 30

DURATA E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta dura in carica 5 anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.

2. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno. La convocazione è effettuata almeno una volta al mese. In via straordinaria la Giunta può essere convocata su richiesta di quattro membri con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

3. La convocazione della Giunta è fatta a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata a firma del Presidente da inviare almeno otto giorni prima della riunione con l'indicazione degli argomenti da trattare, oltre al luogo al giorno ed all'ora della stessa.

4. In caso di motivata urgenza il Presidente può convocare la Giunta a mezzo telex, telefax o telegramma o PEC da inviare almeno quattro giorni prima della riunione.

5. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe.

6. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità dei voti, prevale quello del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità dei voti, la proposta si intende respinta. La votazione avviene a scrutinio segreto quando riguarda persone, salvo che l'unanimità dei presenti non decida di procedere a votazione a scrutinio palese.

7. I componenti della Giunta hanno l'obbligo di astenersi dal voto in caso di conflitto di interessi.

8. Sono nulle le deliberazioni assunte in violazione delle disposizioni del presente articolo o su materie estranee alle competenze dell'organo deliberante.

ARTICOLO 31

DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DI GIUNTA

1. I membri partecipano alle sedute della Giunta con diritto di voto.

2. I membri della Giunta hanno diritto ad ottenere dal Segretario generale e dai dirigenti della Camera di commercio, nonché dalle aziende e dalle società dipendenti o collegate, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

3. A ciascun membro di Giunta è attribuito un gettone di presenza nella misura fissata dal Consiglio in base ai criteri determinati in attuazione dell'art.11 lettera e) della legge n.580/93 e dell'art.38 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.112/98.

4. I membri di Giunta sono tenuti al segreto sui dati e notizie nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ARTICOLO 32

DECADENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta decade:

- a) per scioglimento del Consiglio;
- b) per approvazione di una mozione di sfiducia votata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

ARTICOLO 33

MOZIONE DI SFIDUCIA

La mozione di sfiducia, debitamente motivata, può essere presentata da un terzo dei componenti il Consiglio solo nelle seguenti ipotesi:

- a) per gravi e persistenti violazioni di legge, dello statuto e delle delibere del Consiglio;
- b) qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio;

- c) per impossibilità di funzionamento della Giunta a causa di dimissioni dalla carica di almeno la metà dei componenti.

Se la mozione di sfiducia è approvata dai due terzi del Consiglio, il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno l'elezione della nuova Giunta. Si procederà in tal caso secondo il disposto dell'art.14 della Legge n.580 e dell'art. 12 del D.M. 4/8/2011 n. 156.

Ogni membro di Giunta si dimette per insorgenza delle incompatibilità o perdita dei requisiti come Consigliere di cui alla legge n.580/93.

Le dimissioni sono rimesse al Presidente della Camera di Commercio e al Presidente della Giunta Regionale il quale provvede alla sostituzione del Consigliere.

Il Consiglio, così reintegrato, provvede con elezione, a termine di regolamento, ad eleggere il componente o i componenti la Giunta nel rispetto delle rappresentanze stabilite dalla Legge.

ARTICOLO 34

DECADENZA DALLA CARICA DI MEMBRO DI GIUNTA

1. Il membro di Giunta decade dalla carica nel caso di:

- a) perdita dei requisiti di consigliere di cui all'articolo 13 della legge n.580/93 e successive modificazioni;
- b) un numero di assenze senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo secondo le modalità previste da apposito regolamento.

ARTICOLO 35

DIMISIONI DEL MEMBRO DI GIUNTA

1. Le dimissioni dalla carica di membro di Giunta sono rimesse nelle mani del Presidente della Camera di Commercio ed hanno carattere irrevocabile.

ARTICOLO 36

SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DI GIUNTA DECADUTI O DIMISSIONARI

1. Il membro di Giunta decaduto o dimissionario viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio segreto secondo le modalità determinate ai sensi dell'art.14 della legge n.580/93 e dell'art.38 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n.112/98.

CAPO IV - IL PRESIDENTE

ARTICOLO 37

RUOLO DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Camera di Commercio e ne assicura l'unitarietà d'indirizzo politico-amministrativo.

ARTICOLO 38

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto secondo le modalità di cui all'art.16 della legge n.580/93.

ARTICOLO 39

DURATA IN CARICA E RIELEGGIBILITA' DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dura in carica secondo le modalità di legge, in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto per due sole volte.

ARTICOLO 40

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto.

In particolare il Presidente:

- a) esercita la rappresentanza istituzionale della Camera di Commercio;
- b) convoca, in via ordinaria e straordinaria, e presiede il Consiglio, disponendone l'ordine del giorno nelle modalità previste dal regolamento;
- c) convoca, in via ordinaria e straordinaria, e presiede la Giunta, disponendone l'ordine del giorno nelle modalità previste dal regolamento;
- d) ogni anno, in occasione del preventivo economico, presenta al Consiglio una relazione generale della Giunta sullo stato della Camera di Commercio e sulla situazione dell'economia provinciale, sulla base della quale il Consiglio formula il proprio indirizzo politico-amministrativo, individua gli obiettivi ed i programmi da attuare;

- e) in occasione della presentazione del bilancio di esercizio, presenta al Consiglio la relazione della Giunta sullo stato della Camera di Commercio e sulla situazione dell'economia provinciale;
- f) controlla e verifica il rispetto dei deliberati del Consiglio e della Giunta, garantisce la rispondenza dell'attività della Camera di Commercio ai predetti atti e relaziona ai citati organi secondo le modalità previste dal regolamento;
- g) in caso di urgenza può adottare gli atti di competenza della Giunta, salvo ratifica.

2. Il Presidente non può conferire deleghe generiche o per materia, può invece incaricare singoli consiglieri dello svolgimento di specifiche attività riguardanti le proprie competenze fermo restando l'adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'organo competente. In ogni caso le deleghe sono limitate all'esercizio di funzioni di rappresentanza esterna in singole manifestazioni o allo svolgimento di compiti istruttori per provvedimenti degli Organi.

ARTICOLO 41

DIRITTI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha diritto all'indennità di carica determinata ai sensi dell'art.11 lettera e) della legge n.580/93 e dell'art.38 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.112/98.

ARTICOLO 42

DECADENZA DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente decade:

- a) per scioglimento del Consiglio;
- b) per approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dall'art.43 del presente statuto.

ARTICOLO 43

MOZIONE DI SFIDUCIA AL PRESIDENTE

1. Il Presidente decade dalla carica per mozione di sfiducia debitamente motivata, approvata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. La mozione di sfiducia può essere presentata da un terzo dei componenti il Consiglio solo nelle seguenti ipotesi:

- a) per gravi e persistenti violazioni di legge, dello statuto e delle delibere del Consiglio;
- b) qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio;
- c) per atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di Commercio.

3. La mozione di sfiducia contiene l'indicazione del nuovo candidato a Presidente, il quale presenta al Consiglio una relazione programmatica previsionale.

4. L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente sfiduciato e l'elezione del nuovo Presidente nella persona del candidato indicato.

5. Il nuovo Presidente così eletto dura in carica per il restante periodo di durata del Consiglio.

ARTICOLO 44

VINCOLO DI MANDATO

1. Il Presidente svolge le proprie funzioni senza alcun vincolo di mandato, salvo quello previsto dalla legge.

ARTICOLO 45

NOMINA DEL VICE-PRESIDENTE

1. La Giunta Camerale eletta dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione del Presidente, se tutti i suoi membri sono presenti, si autoconvoca seduta stante e procede alla nomina del Vice-presidente della Camera di Commercio.

2. In caso di assenza di uno o più membri della Giunta, il Presidente provvede alla convocazione, con almeno otto giorni di preavviso, della Giunta stessa per la nomina del Vice-Presidente.

ARTICOLO 46

FUNZIONI DEL VICE-PRESIDENTE

1. Il Vice-presidente assume temporaneamente le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Può inoltre essere delegato in modo temporaneo o permanente a rappresentare il Presidente nei rapporti esterni in particolari materie o circostanze.

2. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 l'elezione del presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante.

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 47

NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità previste dall'art.17 della legge n.580/93 e dell'articolo 37 comma 3 del D.Lgs.n.112/98.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 anni dalla data della nomina.

3. I Revisori hanno diritto ad una indennità determinata ai sensi dell'art.11 lett.e) della legge n.580/93 e dell'art.38 comma 2 lett.b) del D.Lgs.n.112/98.

ARTICOLO 48

COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge i compiti stabiliti dall'art.17 della legge n.580/93 con le modalità definite dallo stesso nonché dall'art. 20 del Decreto Legislativo 123/2011 e successive modifiche e integrazioni.

2. In particolare il Collegio dei Revisori dei Conti provvede:

- a) a collaborare con il Consiglio Camerale nella funzione di controllo e indirizzo;
- b) a vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio;

- c) ad attestare la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta.

Sia in sede di approvazione da parte del Consiglio del bilancio di esercizio come del Preventivo economico e del suo aggiornamento, il Collegio Sindacale esprime le sue considerazioni in apposite relazioni da allegare ai relativi documenti contabili.

Nelle suddette relazioni, il collegio esprime rilievi, valutazioni e proposte, atti a conseguire la miglior efficienza, produttività ed economicità della gestione.

I sindaci revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Al Collegio dei Revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Il Collegio provvede inoltre a controllare l'amministrazione della Camera, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e ad adempiere a quanto previsto dall'art.2403 del c.c. nonchè dal Regolamento per la Gestione Finanziaria e Patrimoniale della Camera di Commercio, attraverso periodiche riunioni da tenersi almeno ogni trimestre.

Ogni decisione del Collegio, inteso come organo collegiale, deve risultare dall'apposito registro sotto forma di deliberazione. Dette deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Collegio al completo, o singolarmente ogni suo componente, ha diritto di accesso agli atti amministrativi e contabili della Camera di Commercio, delle Aziende Speciali e delle Società o altri Organismi partecipati.

Ogni operazione di revisione o ispettiva dovrà essere annotata estesamente sul registro dei revisori.

Copia di ogni verbale del Collegio dei Revisori dei Conti è inviata a cura del proprio Presidente, entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione al rappresentante legale dell'Ente, nonchè, in caso di riscontrate irregolarità, anche al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Regione Puglia.

ARTICOLO 49

RACCORDO CON GLI ORGANI DI GOVERNO DELLA CAMERA DI COMMERCIO E RESPONSABILITA'

1. In sede di convocazione del Consiglio e della Giunta, il Presidente ne dà notizia al Collegio dei Revisori trasmettendo l'ordine del giorno della seduta.

2. Il Collegio al completo o rappresentato da almeno un membro deve partecipare alle adunanze del Consiglio e della Giunta. I Sindaci che senza giustificato motivo non intervengono alle riunioni del Consiglio o che durante un esercizio non intervengono a più di tre sedute della Giunta decadono dall'ufficio.

3. Per quanto concerne le responsabilità dei Sindaci Revisori si rinvia agli articoli del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili nonchè al Regolamento per la Gestione Finanziaria e Patrimoniale della Camera di Commercio.

TITOLO III

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 50

RIPARTIZIONE DI FUNZIONI E COMPETENZE

1. La Camera di commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario Generale ed ai dirigenti, secondo le indicazioni del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

2. Con regolamento sono definiti, sulla base del principio di cui al comma 1, l'ordinamento interno e l'organizzazione della Camera di Commercio.

ARTICOLO 51

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. Nell'ambito dell'ordinamento di cui all'art.50, per l'espletamento della propria attività, la Camera di Commercio informa la sua organizzazione ai seguenti principi:

- flessibilità delle forme organizzative anche attraverso il decentramento dei servizi sul territorio provinciale;
- semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- informatizzazione di tutti gli uffici;
- circolazione dell'informazione, interna ed esterna, per garantire la più ampia partecipazione all'attività della Camera di Commercio;
- accessibilità ai documenti ed ai procedimenti amministrativi, secondo i regolamenti adottati dall'Ente Camerale;
- efficienza, efficacia e speditezza dell'azione amministrativa;
- qualità dei servizi.

ARTICOLO 52

ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA RESPONSABILITA'

1. Ai sensi dell'art.4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 ai dirigenti spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva ed in relazione alle risorse loro assegnate dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Per essi si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità dei dirigenti è personale e non si estende agli eredi.

CAPO II - STRUTTURE ORGANIZZATIVE

ARTICOLO 53

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.20 della legge n.580/93, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art.47 del presente statuto il Segretario generale svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio, esercita i compiti che gli sono assegnati dalle norme ed assiste gli organi della Camera di Commercio. In particolare:

- a) svolge funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio e della Giunta, con facoltà di parola durante le rispettive sedute e con facoltà di presentare proposte in merito all'individuazione dei servizi ed uffici camerali;
- b) coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo ed attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire ed attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- d) adotta provvedimenti amministrativi nella forma di "determinazioni", gli altri atti occorrenti alla gestione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
- e) adotta gli atti relativi all'organizzazione delle aree in cui è articolata la struttura giuridica funzionale della Camera di Commercio;
- f) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e promuove l'adozione nei confronti dei dirigenti delle misure previste dall'art.21 del D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165;
- g) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere nel rispetto dei criteri definiti da apposito regolamento;
- h) svolge attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.

2. Il Segretario generale è designato dalla Giunta Camerale ed è nominato dal Ministero secondo le modalità previste dall'art.20 della legge n.580/93 e dall'art.38 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n.112/98.

ARTICOLO 54 **FUNZIONI VICARIE DI SEGRETARIO GENERALE**

1. La Giunta con propria deliberazione, su proposta del Segretario Generale, individua il dirigente che assume le funzioni vicarie di quest'ultimo.

ARTICOLO 55

FUNZIONI DEI DIRIGENTI

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.17 del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art.52 del presente statuto i dirigenti esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale;
- b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando i relativi provvedimenti amministrativi nella forma delle determinazioni, gli altri atti ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale;
- d) nominano i responsabili dei procedimenti amministrativi nei confronti dei quali esplicano, in caso di inerzia, poteri sostitutivi;
- e) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti;
- f) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

ARTICOLO 56

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

1. La Giunta nomina l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), del quale regola la composizione e il funzionamento. Esso è costituito da tre esperti esterni all'amministrazione camerale e si avvale di una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance individuata negli uffici deputati alla programmazione e controllo.
2. L'OIV opera in posizione di autonomia, secondo le vigenti disposizioni, e risponde al Consiglio, alla Giunta e al Presidente.
3. Svolge un'azione di supporto e di monitoraggio al ciclo della performance e al sistema di valutazione, trasparenza e integrità dell'ente, oltre ad atti di validazione dei relativi documenti.

ARTICOLO 57

IL PERSONALE

1. La dotazione organica del personale della Camera di Commercio è determinata dal Consiglio, su proposta della Giunta, sentito il Segretario Generale, a scadenza triennale e previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base di esigenze di funzionalità e di attribuzione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.

2. La determinazione della dotazione organica del personale viene effettuata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.

3. Al personale della Camera di Commercio si applicano le norme di legge nonché le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza.

ARTICOLO 58

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base dei principi stabiliti dalla legge, dalle altre norme giuridiche e dal presente statuto, è disciplinata da apposito regolamento.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

ARTICOLO 59

DISCIPLINA DELLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA - DETERMINAZIONE DEL DIRITTO ANNUALE -

1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è disciplinata dal regolamento di cui all'art.4 bis comma 1 della legge n.580/93 emanato con D.P.R. 2/11/2005 N. 254.

2. La Camera di Commercio, per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, può aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, a norma dell'art.18 comma 10 della legge 580/93. Le procedure di attuazione sono quelle previste dalle leggi vigenti all'atto di applicazione del presente comma.

3. La deliberazione in merito viene adottata dal Consiglio camerale a maggioranza dei due terzi dei componenti, ed entra in vigore secondo le procedure al momento vigenti.

TITOLO V

LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED I MODULI COLLABORATIVI

ARTICOLO 60

PARTECIPAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Per il perseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e delle finalità istituzionali e per la realizzazione e la gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse, nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto. La partecipazione della Camera di Commercio è rivolta verso soggetti i cui fini siano compatibili con quelli dell'Ente camerale e preferibilmente sottoposti a revisione contabile. L'erogazione di contributi a terzi sarà disciplinata con apposito Regolamento.

2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta Camerale a norma dell'articolo 14 comma 5 lettera b) della Legge 580, sulla base del programma di attività della Camera di Commercio, approvato dal Consiglio.

3. La Giunta provvede indicando le attività costituenti la caratteristica della forma di gestione prescelta e il loro collegamento con lo sviluppo economico dei territori interessati.

ART.61

AZIENDE SPECIALI

1. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.

2. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari nonché in base a un proprio statuto. In particolare le aziende speciali possono essere istituite per la realizzazione e la gestione di infrastrutture di trasporto e di commercializzazione, per la formazione imprenditoriale, per l'erogazione di informazione specializzata, per la gestione di laboratori di analisi chimiche dei prodotti, per la gestione di

centri congressuali e di aree espositive, per l'offerta dei servizi relativi all'innovazione tecnologica, allo sviluppo ed alla promozione del sistema delle imprese.

La gestione delle aziende speciali trova fondamento e disciplina nei rispettivi statuti, sottoposti all'approvazione della Giunta.

3. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione della Giunta la quale, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e dell'economicità dell'attività delle aziende, con particolare riferimento alla previsione dei costi e all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario.

4. Al fine di garantire il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio e la verifica costante dell'efficacia e dell'economicità dell'attività aziendale, la carica di Presidente è attribuita, di norma, al Presidente della Camera. Per il conseguimento delle medesime finalità fanno parte del Consiglio di amministrazione delle aziende anche i consiglieri della Camera di Commercio nel numero definito dagli statuti aziendali.

5. Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta secondo criteri e modalità stabiliti nei rispettivi statuti.

ARTICOLO 62

RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO IN AZIENDE, SOCIETA', CONSORZI ED ASSOCIAZIONI

1. I rappresentanti nominati o designati dalla Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni devono redigere annualmente un rapporto informativo sulla gestione di detti organismi da sottoporre al Consiglio ed alla Giunta.

TITOLO VI

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE. I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI, DEI CONSUMATORI E CON GLI ORDINI PROFESSIONALI

ARTICOLO 63

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - Patti territoriali, programmazione negoziata, accordi e moduli negoziali -

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei

professionisti alle attività ed ai servizi camerali secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento.

2. Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della Provincia la Camera di Commercio promuove la costituzione di patti territoriali, accordi di programma e contratti d'area e, in generale, degli strumenti della programmazione negoziata.

3. Nella Relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica le iniziative adottate e la loro fase di avanzamento.

4. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della circoscrizione territoriale di competenza ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 64

PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

1. Lo statuto ed i regolamenti sono pubblicati nell'albo on line della Camera di Commercio di Brindisi.

ARTICOLO 65

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti previsti nel presente statuto devono essere adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad essere applicate le norme regolamentari vigenti, purchè non in contrasto con la legge e con il presente statuto.

ARTICOLO 66

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

1. Lo statuto ed i regolamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nell'albo camerale on line.

ARTICOLO 67

REVISIONE DELLO STATUTO

1. Il presente statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta o di un terzo dei consiglieri. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente statuto.

ARTICOLO 68

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.

ARTICOLO 69

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio della Camera di Commercio di Brindisi è composto da 28 consiglieri, così ripartiti in rappresentanza dei rispettivi settori economici:

n. 4	in rappresentanza del settore dell'Agricoltura
n. 4	in rappresentanza del settore dell'Industria
n. 4	in rappresentanza del settore dell'Artigianato
n. 6	in rappresentanza del settore del Commercio
n. 1	in rappresentanza del settore della Cooperazione
n. 2	in rappresentanza del settore del Turismo
n. 1	in rappresentanza del settore del Trasporto e spedizioni
n. 1	in rappresentanza del settore del Credito e Assicurazioni
n. 2	in rappresentanza del settore dei Servizi alle imprese
n. 1	in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
n. 1	in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti
n. 1	in rappresentanza dei liberi professionisti

All'interno del numero dei rappresentanti di ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, è assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

ART. 70

CONSULTA PROVINCIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

1. E' istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio dotati di struttura a livello provinciale che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.

2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni intellettuali. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni in relazione alla mission camerale e del grado di rappresentatività di queste ultime.

3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.

4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.

5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del consiglio.

ARTICOLO 71

PARI OPPORTUNITÀ

1. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.

2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.

3. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nella composizione della Giunta prevedendo che almeno un componente sia di genere diverso da quello degli altri. Laddove, in sede di elezione della Giunta, non risultassero eletti componenti di

entrambi i generi, risulta eletto il consigliere di genere non rappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge. Nel caso in cui i componenti del genere non rappresentato abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione di ballottaggio.

4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendente, qualora compete all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.

5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi. Tale previsione si applica anche al Collegio dei Revisori dei Conti delle Aziende speciali con riferimento ai soggetti competenti alle nomine.